

**Legge**  
**sulla misurazione ufficiale**  
(dell'8 novembre 2005)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 7 settembre 2004 n. 5569 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 25 ottobre 2005 n. 5569 R della Commissione speciale bonifiche fondiarie,

**decreta:**

TITOLO 1  
**Disposizioni generali**

**Definizione e scopo**

**Art. 1** <sup>1</sup>Sono considerate come misurazioni ufficiali, nel senso del Codice civile svizzero (CCS), le misurazioni per l'introduzione e la tenuta del registro fondiario riconosciute dalla Confederazione.

<sup>2</sup>I dati della misurazione ufficiale devono servire come base per l'elaborazione e l'esercizio di sistemi di informazione del territorio e poter essere usati per scopi pubblici e privati.

<sup>3</sup>La presente legge persegue segnatamente gli scopi seguenti:

- a) assicurare l'acquisizione, la gestione, la tenuta a giorno e la diffusione dei dati della misurazione ufficiale su tutto il territorio cantonale;
- b) applicare e completare la legislazione federale in materia.

**Componenti della misurazione**

**Art. 2** Le componenti della misurazione ufficiale, definite dal diritto federale, sono:

- a) i punti fissi e i segni di terminazione;
- b) i dati secondo il modello dei dati della misurazione ufficiale;
- c) il piano per il registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti per la tenuta del registro fondiario;
- d) i documenti tecnici da allestire;
- e) le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime.

**Comprensori di misurazione**

**Art. 3** <sup>1</sup>L'allestimento delle misurazioni ufficiali avviene per Comune.

<sup>2</sup>Per la tenuta a giorno delle misurazioni ufficiali e dei relativi registri e documenti, il comprensorio comunale può essere suddiviso in sezioni.

<sup>3</sup>Nel caso di aggregazione di Comuni, i comprensori di misurazione dei Comuni precedenti l'aggregazione possono essere mantenuti come sezioni del comprensorio del nuovo Comune.

**Nomina dei curatori**

**Art. 4** Il geometra è tenuto ad inoltrare alla competente Commissione tutoria regionale un'istanza di nomina di un curatore allorché egli ritenga che ne siano dati i presupposti secondo le disposizioni di cui agli articoli 392-395 del Codice Civile Svizzero.

TITOLO 2  
**Autorità competenti**

**Cantone**

**Art. 5** Il Cantone esegue la demarcazione, il primo rilevamento, il rinnovamento catastale, la digitalizzazione provvisoria, la tenuta a giorno periodica e, limitatamente ai punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, la tenuta a giorno permanente.

**Comune**

**Art. 6** Il Comune esegue la tenuta a giorno permanente delle componenti della misurazione ufficiale, ad eccezione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2.

**Consiglio di Stato**

**Art. 7** Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze:

- a) emanare le necessarie disposizioni per la realizzazione e l'esercizio di sistemi di informazione del territorio;
- b) estendere, se giustificato da un'esigenza generale e permanente, il contenuto della misurazione ufficiale prescritto dal diritto federale;
- c) fissare la data d'esecuzione delle singole misurazioni;
- d) designare il Dipartimento autorizzato a sottoscrivere il mandato di prestazione quadriennale con la Confederazione;
- e) designare il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali;
- f) nominare i membri della Commissione di misurazione;
- g) nominare i membri della Commissione di nomenclatura;
- h) approvare i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario.

### **Servizio di vigilanza**

**Art. 8** <sup>1</sup>Il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali è diretto da un ingegnere geometra patentato.

<sup>2</sup>Il servizio di vigilanza è competente per l'emanazione di istruzioni di servizio.

<sup>3</sup>Per il resto le competenze del servizio di vigilanza sono fissate dall'Ordinanza federale sulle misurazioni ufficiali (OMU) e nella presente Legge.

### **Ingegnere geometra patentato**

**Art. 9** <sup>1</sup>La realizzazione dei lavori inerenti alla misurazione ufficiale e alla gestione dei relativi dati è affidata all'ingegnere geometra patentato.

<sup>2</sup>L'ingegnere geometra patentato trasmette al Cantone i dati della misurazione ufficiale come pure i relativi aggiornamenti.

### **Commissione di misurazione**

#### **a) composizione**

**Art. 10** <sup>1</sup>È istituita una Commissione di misurazione composta da 3 membri e 3 supplenti e nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Fanno parte della Commissione, tra i membri e i supplenti, un giurista e un ingegnere geometra patentato. Non possono far parte della Commissione i funzionari del servizio di vigilanza.

<sup>3</sup>La Commissione può validamente deliberare alla presenza del giurista e del geometra.

#### **b) competenze**

**Art. 11** <sup>1</sup>La Commissione si occupa dell'evasione delle opposizioni interposte contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fondiarie e alla riunione dei fondi.

<sup>2</sup>La Commissione è pure incaricata di formulare il preavviso al Consiglio di Stato in caso di contestazioni sull'accertamento dei confini del territorio comunale. La stessa potrà avvalersi, se necessario, della competenza di specialisti. La Commissione concorda preventivamente le spese di consulenza con il Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Le azioni contro le decisioni della Commissione sono proponibili al giudice civile ordinario entro il termine di 30 giorni.

<sup>4</sup>La Commissione comunica immediatamente al servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali e al geometra l'elenco delle decisioni contestate dinanzi al giudice civile.

<sup>5</sup>Le azioni proposte al giudice civile sono menzionate nel registro fondiario su istanza del servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali e comunicate al geometra.

#### **c) indennità**

**Art. 12** Le indennità sono fissate dal Consiglio di Stato nel regolamento e la partecipazione finanziaria del Comune interessato corrisponde alla percentuale della propria partecipazione alle spese complessive della misurazione ufficiale risultanti dal consuntivo finale.

### **Commissione di nomenclatura**

#### **a) composizione**

**Art. 13** È istituita una Commissione cantonale di nomenclatura composta da 1 presidente e 2 membri e nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio di Stato.

## **b) competenze**

**Art. 14** La Commissione ha il compito di:

- a) dare ai geometri le istruzioni necessarie per l'accertamento dei nomi locali, le norme da applicare per la determinazione della forma definitiva dei nomi locali che devono essere introdotti negli atti della misurazione ufficiale, nel piano corografico e nelle carte nazionali;
- b) verificare l'esattezza degli accertamenti eseguiti dal geometra e la forma definitiva dei nomi locali proposti;
- c) trasmettere gli atti al servizio competente, per la loro conservazione.

## **c) indennità**

**Art. 15** Per le indennità della Commissione cantonale di nomenclatura è applicabile il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali.

## **TITOLO 3**

### **Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione**

#### **Ampliamenti**

**Art. 16** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può definire, quali ampliamenti cantonali ai sensi dell'OMU, ulteriori livelli d'informazione, ulteriori suddivisioni o nuovi attributi degli oggetti dell'allegato A dell'Ordinanza tecnica federale sulla misurazione ufficiale (OTEMU).

<sup>2</sup>Gli ampliamenti cantonali sono ammessi nella misura in cui non violano le esigenze del modello dei dati della Confederazione.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può inoltre:

- a) prescrivere che, oltre ai dati della misurazione ufficiale, anche i confini delle servitù siano rappresentati nel piano per il Registro fondiario, sempre che sia possibile una chiara definizione planimetrica;
- b) definire estratti supplementari dei dati della misurazione ufficiale oltre a quelli definiti dalla legislazione federale.

## **TITOLO 4**

### **Obbligo di tolleranza e rispetto dei segni della misurazione ufficiale**

#### **Obbligo di tolleranza**

**Art. 17** <sup>1</sup>Le persone incaricate della misurazione sono autorizzate ad accedere ai fondi pubblici e privati, per effettuare i lavori di demarcazione, di misurazione e di tenuta a giorno, avendo il massimo riguardo per la proprietà. Di regola il proprietario interessato viene avvisato.

<sup>2</sup>I proprietari dei fondi sono tenuti a tollerare segni di misurazione e di demarcazione.

<sup>3</sup>Per danni derivanti dai lavori di tenuta a giorno permanente sono applicabili le norme della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

#### **Rispetto dei segni della misurazione ufficiale**

**Art. 18** <sup>1</sup>È vietato togliere, spostare, nascondere, danneggiare o modificare i punti fissi e i segni di terminazione senza autorizzazione.

<sup>2</sup>La domanda di autorizzazione è inoltrata con sufficiente anticipo al geometra revisore del Comune interessato. Le spese di ripristino sono solidalmente a carico dei proprietari interessati, che hanno facoltà di regresso verso l'autore del danno.

<sup>3</sup>Sono riservate le normative del Codice Penale Svizzero.

#### **Menzione nel registro fondiario**

**Art. 19** I punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 1 e 2 sono menzionati nel registro fondiario a richiesta del servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali.

## **TITOLO 5**

### **Demarcazione**

#### **Accertamento dei confini**

##### **a) in generale**

**Art. 20** <sup>1</sup>Di norma l'accertamento dei confini avviene sul posto ed è eseguito dal geometra assuntore.

<sup>2</sup>L'accertamento dei confini può avvenire sulla base di piani, di riprese fotogrammetriche o di altri documenti idonei definiti dal regolamento nei seguenti casi:

- a) nelle zone forestali delle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell'ufficio federale dell'agricoltura;
- b) nelle superfici di estivazione secondo il catasto della produzione dell'ufficio federale dell'agricoltura.

<sup>3</sup>A semplice richiesta del geometra i proprietari fondiari sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori di demarcazione, a liberare i segni di confine esistenti e la visuale tra un termine e l'altro da rami e cespugli.

#### **b) nel caso di confini di beni immobili e di diritti per sé stanti e permanenti**

**Art. 21** Nel caso di confini di beni immobili o di diritti per sé stanti e permanenti l'accertamento avviene alla presenza dei proprietari o di loro rappresentanti, ad eccezione dei casi fissati nel regolamento.

#### **c) obbligo di informazione**

**Art. 22** È fatto obbligo ai Comuni, ai Patriziati, ai Consorzi e ad ogni altro ente, come pure ai privati, di fornire al geometra ogni informazione e documento utile per l'accertamento della proprietà.

#### **d) nel caso di confini territoriali comunali**

**Art. 23** <sup>1</sup>Nel caso di confini territoriali comunali l'accertamento avviene alla presenza di almeno un delegato dell'organo esecutivo degli enti pubblici interessati.

<sup>2</sup>L'accertamento dei confini territoriali comunali necessita dell'approvazione degli organi legislativi dei Comuni interessati.

<sup>3</sup>In caso di contestazione di uno dei Comuni interessati, il geometra assuntore sottopone il suo progetto di accertamento alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un preavviso all'intenzione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato decreta l'accertamento dei confini.

<sup>4</sup>Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dall'intimazione. È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative (LPamm).

#### **Cessione di territorio di piccola entità e rettifica di confini territoriali comunali**

##### **a) in via bonale**

**Art. 24** <sup>1</sup>La cessione di territorio di piccola entità e la rettifica di confini territoriali comunali dovute ad un adattamento razionale alla configurazione del terreno sono eseguite dal geometra assuntore su istanza dei Comuni interessati previa approvazione da parte dei rispettivi organi legislativi e ratificata dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Per i casi di rettifica di confini possono essere iniziate procedure d'ufficio da parte del geometra assuntore.

<sup>3</sup>Le variazioni di confine coincidono possibilmente con le strade e i corsi d'acqua e si compensano in modo che la consistenza territoriale di un Comune non ne risulti notevolmente diminuita.

##### **b) in caso di contestazione**

**Art. 25** <sup>1</sup>In caso di contestazione di uno dei Comuni interessati, il rapporto di cessione rispettivamente di rettifica è trasmesso alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un preavviso all'intenzione del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato decreta la cessione rispettivamente la rettifica definendo nel contempo anche i rapporti patrimoniali.

<sup>3</sup>Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dall'intimazione. È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative (LPamm).

#### **Accertamento e rettifica dei confini territoriali cantonali**

**Art. 26** La procedura di accertamento e rettifica dei confini territoriali cantonali è stabilita dal regolamento.

#### **Rinuncia alla posa dei segni di terminazione**

**Art. 27** 1Il Cantone rinuncia alla posa dei segni di terminazione laddove essi sono costantemente minacciati dall'attività agricola o da altre cause.

2Nelle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell'ufficio federale dell'agricoltura il Cantone può rinunciare alla posa dei segni di terminazione nei terreni delle zone forestali e in quelli incolti della zona agricola alle condizioni stabilite dal regolamento.

#### **Caratteristiche dei segni di terminazione**

**Art. 28** Le caratteristiche dei segni di terminazione e le modalità d'esecuzione della terminazione sono fissate nel regolamento di applicazione della presente legge.

#### **Riordini parziali, permuta e rettifiche**

##### **a) volontari**

**Art. 29** 1Nel caso di misurazioni non precedute da un raggruppamento terreni il geometra prende l'iniziativa per proporre e raccomandare alle parti tutti i riordini fondiari parziali, le permuta e le rettifiche per conseguire dei confini razionali e ridurre il numero dei punti di confine. Nel contempo, egli è tenuto a proporre la soppressione, la modifica o il trasferimento delle servitù irrazionali e la sistemazione dei diritti di pegno immobiliare.

2Di queste operazioni viene tenuto un protocollo, firmato dalle parti e allestito nel modo prescritto dal regolamento, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro fondiario.

3Tale protocollo viene trasmesso tempestivamente al competente ufficio dei registri per la sua conservazione.

##### **b) d'ufficio**

**Art. 30** 1Nelle zone forestali o di poco valore, dove le particelle presentano dei confini o delle situazioni fondiari irrazionali, l'ingegnere geometra procede d'ufficio a delle razionalizzazioni della struttura fondiaria allo scopo di ridurre il numero dei punti di confine da materializzare e misurare.

2Le proposte dell'ingegnere geometra di cui al cpv. 1 sono protocollate e inviate alle parti interessate e possono essere contestate in occasione della pubblicazione degli schizzi di terminazione; cresciuto in giudicato, il protocollo di queste operazioni, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro fondiario, viene trasmesso al competente ufficio dei registri per la sua conservazione come documento giustificativo.

##### **c) responsabilità del geometra**

**Art. 31** Per i rapporti giuridici verbalizzati nel protocollo l'ingegnere geometra assunto è soggetto alla responsabilità notarile applicabile per analogia.

##### **d) acquisto delle proprietà o diritto limitato**

**Art. 32** Ai casi di permuta, di rettifica di confine o di servitù, previsti dagli articoli precedenti è applicabile il secondo capoverso dell'art. 656 del CCS.

#### **Schizzi di terminazione e verifica**

**Art. 33** Terminata la demarcazione dei confini l'ingegnere geometra allestisce gli schizzi di terminazione e il relativo rapporto tecnico e li consegna al servizio di vigilanza per la verifica. Il contenuto degli schizzi di terminazione e del relativo rapporto tecnico sono fissate nel regolamento.

#### **Raggruppamento dei terreni**

**Art. 34** Nel caso in cui il Consiglio di Stato decide l'esecuzione del raggruppamento dei terreni ai sensi della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT), la misurazione ufficiale viene eseguita posteriormente.

## **TITOLO 6 Deposito pubblico**

#### **Pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico**

**Art. 35** 1Terminata la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento catastale, se sono toccati i diritti dei proprietari fondiari, il Comune interessato, previa autorizzazione del servizio di vigilanza, procede alla pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico ai sensi dell'OMU.

2Oltre ai documenti previsti dalla legislazione federale vengono depositati ulteriori documenti fissati nel regolamento.

## **Opposizioni**

**Art. 36** 1Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla Commissione di misurazione contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fondiarie entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm).

2Errori manifesti nella rappresentazione di elementi descrittivi del fondo (art. 65 OTEMU) e che non toccano il tracciato dei confini delle proprietà fondiarie possono essere segnalati al geometra, che apporta le necessarie modifiche ai documenti ufficiali allestendo un protocollo da conservare.

## **TITOLO 7**

### **Esecuzione della misurazione ufficiale**

#### **Capitolo 1**

#### **Disposizioni generali**

### **Piani di realizzazione**

**Art. 37** 1Il servizio di vigilanza concorda con la Confederazione il piano di realizzazione per i lavori di misurazione a medio termine dopo consultazione dei Comuni interessati nonché il piano di realizzazione a lungo termine.

2Sono riservate le disposizioni di cui all'art. 2b della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni.

### **Diritto di eseguire i lavori**

**Art. 38** I lavori non contemplati dall'art. 44 cpv. 2 OMU, e non eseguiti direttamente dal Cantone possono essere affidati a ingegneri geometri patentati o ad altri specialisti della misurazione.

### **Aggiudicazione dei lavori e contratto di appalto**

**Art. 39** 1Per le aggiudicazioni dei lavori di misurazione, ad eccezione di quelli di tenuta a giorno, sono applicabili le disposizioni del Concordato intercantonale degli appalti pubblici (CIAP) rispettivamente della Legge sulle commesse pubbliche, riservate le disposizioni particolari del diritto federale e cantonale in materia di misurazione.

2Il Cantone stipula un contratto d'appalto con l'aggiudicatario dei lavori di misurazione.

## **Capitolo 2**

### **Primo rilevamento e rinnovamento**

#### **Primo rilevamento e rinnovamento**

**Art. 40** 1Il primo rilevamento e il rinnovamento possono essere eseguiti a tappe.

2Nel rispetto delle normative federali e tenuto conto dei programmi di misurazione concordati, il servizio di vigilanza stabilisce il contenuto delle singole tappe.

#### **Punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2**

**Art. 41** La determinazione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 è competenza del servizio di vigilanza. L'esecuzione dei lavori può essere affidata a ingegneri geometri patentati esterni nei casi stabiliti dal regolamento.

#### **Zone di movimento**

**Art. 42** Le zone di movimento ai sensi dell'art. 660a del CCS sono definite dalla Legge cantonale sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990.

#### **Verifica**

**Art. 43** Terminato il primo rilevamento o il rinnovamento gli atti della misurazione ufficiale e il relativo rapporto tecnico vanno consegnati al servizio di vigilanza per la verifica tecnica.

#### **Aggiornamento dei dati del registro fondiario**

**Art. 44** Dopo l'approvazione del rinnovamento l'ingegnere geometra assunto trasmette tempestivamente la nuova descrizione dei beni immobili e i piani per la tenuta del registro fondiario all'Ufficio del registro fondiario competente.

## **Capitolo 3**

### **Digitalizzazione provvisoria**

## **Digitalizzazione provvisoria**

**Art. 45** Il Cantone, sentito il Comune, può decidere la trasformazione di una misurazione approvata secondo l'ordinamento previgente in una forma numerica mediante digitalizzazione provvisoria.

## **Sostituzione delle digitalizzazioni provvisorie**

### **a) in modo completo**

**Art. 46** Le digitalizzazioni provvisorie sono rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in modo completo secondo un programma di realizzazione continuo.

### **b) in modo progressivo**

**Art. 47** Le digitalizzazioni provvisorie possono essere rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in modo progressivo con i lavori di tenuta a giorno.

## **Capitolo 4**

### **Tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale**

#### **Nomina del geometra revisore**

**Art. 48** <sup>1</sup>Il Comune nomina il geometra revisore. I rapporti giuridici tra il Comune ed il geometra revisore sono fissati in un contratto di diritto amministrativo.

<sup>2</sup>La nomina avviene tramite pubblico concorso per un periodo di quattro anni ed è sempre rinnovabile.

<sup>3</sup>La nomina può essere revocata in ogni tempo per gravi motivi.

<sup>4</sup>Sino a sei mesi prima della scadenza del contratto il Comune può chiedere al servizio di vigilanza di procedere alla pubblicazione del bando di concorso; in caso contrario la nomina del geometra revisore si reputa rinnovata tacitamente per altri quattro anni.

#### **Doveri e diritti del geometra revisore**

**Art. 49** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce per decreto esecutivo un tariffario per i lavori di tenuta a giorno del geometra revisore.

<sup>2</sup>Il tariffario tiene conto dei costi salariali, dei costi generali e di un supplemento per rischio e benefici.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato definisce per regolamento la procedura di nomina, i doveri ed i diritti del geometra revisore.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato su preavviso dell'autorità di vigilanza può autorizzare uno o più Comuni ad assumere il geometra revisore quale loro funzionario stabile.

#### **Ratifica e verifica del servizio di vigilanza**

**Art. 50** <sup>1</sup>La nomina del geometra revisore e il contratto di tenuta a giorno necessitano della ratifica del servizio di vigilanza.

<sup>2</sup>Nei casi di gravi e ripetute violazioni dei doveri di servizio del geometra revisore o per altri gravi motivi, il servizio di vigilanza può revocare la ratifica senza pretese di risarcimento.

<sup>3</sup>Il servizio di vigilanza verifica dal profilo tecnico e finanziario i lavori di tenuta a giorno.

#### **Sistema di comunicazione**

**Art. 51** <sup>1</sup>Le norme sul registro fondiario stabiliscono la procedura di comunicazione tra l'ufficio dei registri e il geometra revisore in caso di modifica di confini di fondi, di divisione o unione di fondi o di costituzione di diritti per sé stanti e permanenti.

<sup>2</sup>Tutte le autorità che autorizzano o constatano in modo vincolante attività in relazione con il territorio, che modificano le componenti della misurazione ufficiale, mettono tempestivamente a disposizione del geometra revisore la documentazione necessaria per procedere ai lavori di tenuta a giorno.

<sup>3</sup>Per il resto, il sistema di comunicazione e i termini della tenuta a giorno sono stabiliti dal regolamento.

#### **TAG durante i lavori di misurazione e di raggruppamento di terreni**

**Art. 52** <sup>1</sup>La tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale durante i lavori del primo rilevamento, del rinnovamento, del raggruppamento terreni e della digitalizzazione provvisoria viene eseguita dal geometra revisore già incaricato dal Comune.

<sup>2</sup>Il geometra revisore è tenuto a fornire tempestivamente al geometra assuntore dei lavori di cui al cpv. 1 tutti i dati e le informazioni necessarie.

#### **Riunione di fondi e quote di PPPO**

**Art. 53** <sup>1</sup>Nei casi di fondi confinanti e appartenenti allo stesso proprietario, a cavallo dei quali viene a trovarsi una nuova costruzione, il geometra revisore li riunisce o ne sposta i confini secondo le modalità stabilite dal regolamento.

<sup>2</sup>È pure istituito l'obbligo di riunione delle quote di proprietà per piani originarie (PPPO) da parte del geometra revisore, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

<sup>3</sup>Contro la decisione del geometra è data facoltà di ricorso alla Commissione di misurazione entro 15 giorni dall'intimazione.

### **TITOLO 8**

#### **Manutenzione e archiviazione delle componenti della MU**

##### **Verifica periodica**

**Art. 54** <sup>1</sup>Il servizio di vigilanza è l'autorità cantonale incaricata della verifica periodica della manutenzione della misurazione ufficiale e dell'archiviazione dei documenti ai sensi del titolo 7 dell'OTEMU.

<sup>2</sup>Le disposizioni d'esecuzione sono definite per regolamento.

##### **Manutenzione**

**Art. 55** <sup>1</sup>Il geometra revisore esegue la manutenzione delle componenti della misurazione ufficiale.

<sup>2</sup>Nell'ambito della tenuta a giorno degli edifici e di altre opere costruttive, il geometra revisore ripristina d'ufficio i segni di terminazione tolti, nascosti, danneggiati o modificati a seguito dei lavori effettuati; le relative spese sono solidalmente a carico dei proprietari interessati, che hanno facoltà di regresso verso l'autore del danno.

<sup>3</sup>Le modalità per la manutenzione delle componenti della misurazione ufficiale sono definite nel regolamento.

##### **Rettifica di errori**

###### **a) principio**

**Art. 56** Quando il geometra revisore constata un errore nei documenti della misurazione ufficiale procede d'ufficio alla rettifica dandone comunicazione al servizio di vigilanza.

###### **b) procedura**

**Art. 57** <sup>1</sup>Errori negli elementi descrittivi del fondo, incluso l'errore di calcolo delle superfici, sono sempre rettificabili. Il geometra revisore è tenuto a darne immediata comunicazione alle parti interessate.

<sup>2</sup>Modifiche di confine dovute all'accertamento di errori nei documenti catastali riconosciuti possono essere iscritte nel registro fondiario e negli atti di misurazione, a istanza di parte, solo con il consenso scritto di tutti i titolari di diritti reali interessati o con la presentazione di una sentenza giudiziaria definitiva.

<sup>3</sup>Il geometra revisore comunica le decisioni di rettifica all'ufficiale del registro fondiario allegando la documentazione relativa.

<sup>4</sup>Le spese del geometra revisore sono a carico del Cantone, che ha il diritto di regresso nei confronti di chi ha causato l'errore.

##### **Archiviazione**

**Art. 58** Le modalità di archiviazione delle componenti della misurazione ufficiale sono definite nel regolamento.

### **TITOLO 9**

#### **Consultazione e diffusione di estratti della misurazione ufficiale**

##### **Principio**

**Art. 59** La consultazione e la diffusione di estratti è subordinata al fatto che il richiedente adempia agli obblighi risultanti dall'OMU e dall'Ordinanza sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (ORDMU).

## **Servizi competenti**

**Art. 60** <sup>1</sup> I geometri revisori e il servizio cantonale di vigilanza sono competenti per la diffusione degli estratti e degli elaborati della misurazione ufficiale.

<sup>2</sup> Il rilascio di estratti giuridicamente vincolanti è di esclusiva competenza dei geometri revisori.

## **Emolumenti**

**Art. 61** <sup>1</sup> Per il rilascio di estratti e delle elaborazioni della misurazione ufficiale può essere stabilito un emolumento.

<sup>2</sup> Il Consiglio di Stato definisce per regolamento l'ammontare, gli oneri e le condizioni relativi agli emolumenti.

## **Accesso diretto**

**Art. 62** <sup>1</sup> Il Consiglio di Stato disciplina per regolamento l'accesso diretto con mezzi informatici ai dati della misurazione ufficiale.

<sup>2</sup> Il servizio di vigilanza si pronuncia nel caso singolo sotto forma di decisione.

## **Utilizzazione commerciale**

**Art. 63** Il servizio di vigilanza rilascia l'autorizzazione per la riproduzione dei dati della misurazione ufficiale ai sensi dell'ORDMU.

## **TITOLO 10**

### **Sistema di informazione del territorio**

#### **Principio e scopo**

**Art. 64** <sup>1</sup> Allo scopo di meglio gestire e pianificare lo sviluppo del territorio cantonale nei suoi molteplici aspetti e di offrire agli enti pubblici ed al settore privato una vasta gamma d'informazioni, di mezzi d'analisi, di strumenti di gestione e di supporto alle decisioni con incidenza sul territorio, viene istituito un sistema di informazione del territorio ticinese (SIT-TI).

<sup>2</sup> Il SIT-TI è realizzato progressivamente assicurando una copertura continua, omogenea e univoca sul territorio cantonale.

#### **Organizzazione, gestione e competenze**

**Art. 65** <sup>1</sup> L'organizzazione e la gestione del SIT-TI compete al Cantone in collaborazione con i Comuni, con altri enti pubblici e con i settori privati interessati.

<sup>2</sup> Il Consiglio di Stato ha le seguenti competenze:

- a) adotta i principi e stende le basi strategiche riguardanti l'informazione geografica e i suoi sistemi nell'amministrazione;
- b) designa il servizio cantonale competente che assicura la direzione, la gestione diretta o tramite la raccolta dei dati dai servizi interessati e la coordinazione dei lavori nell'amministrazione cantonale, con gli enti pubblici e il settore privato.

<sup>3</sup> Il servizio cantonale competente opera in collaborazione con i servizi centrali preposti ai sistemi informativi.

#### **Partecipazione alle spese**

**Art. 66** <sup>1</sup> Le prestazioni del SIT-TI a terzi sono fatturate tramite tariffario stabilito dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup> Eventuali eccezioni al pagamento delle prestazioni sono definite dal regolamento.

## **TITOLO 11**

### **Ripartizione delle spese**

#### **Capitolo 1**

#### **Esecuzione**

#### **Demarcazione**

**Art. 67** <sup>1</sup> La partecipazione alle spese di demarcazione dei confini territoriali e di proprietà, dedotte eventuali indennità federali, è la seguente:

Cantone: - al massimo del 30%, per le zone forestali  
- al massimo del 20%, per tutte le altre zone

Comune: al massimo del 20%.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171.

<sup>2</sup>Non sono ammessi al beneficio del sussidio comunale la Confederazione, il Cantone e i Comuni limitrofi.

<sup>3</sup>I Comuni limitrofi si assumono la metà del costo residuo dei rispettivi segni di confine politici.

<sup>4</sup>I costi residui riguardanti la demarcazione dei confini di proprietà vengono ripartiti fra i proprietari fondiari pubblici e privati come alle modalità fissate nel regolamento.

### **Primo rilevamento<sup>2</sup>**

**Art. 68** <sup>1</sup>Le spese d'esecuzione del primo rilevamento dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.

<sup>2</sup>Le spese d'esecuzione del primo rilevamento di tutti gli altri dati della misurazione, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e Comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 50% della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei Comuni.<sup>3</sup>

### **Rinnovamento**

**Art. 69<sup>4</sup>** Le spese di rinnovamento della misurazione ufficiale, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e Comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 60% della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei Comuni.

### **Eventi naturali**

**Art. 70** Se in seguito a eventi naturali, per una misurazione ufficiale, si rendono necessari lavori di portata tale da essere paragonabili a un primo rilevamento, la spesa è ripartita secondo le disposizioni del presente capitolo relative alla demarcazione, rispettivamente al primo rilevamento.

### **Sostituzione o rinnovamento delle digitalizzazioni provvisorie in modo progressivo**

**Art. 71** Le spese per la sostituzione o per il rinnovamento delle digitalizzazioni provvisorie in modo progressivo sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.

### **Registri fiscali**

**Art. 72** Le spese di compilazione dei registri fiscali sono ripartite tra il Cantone e il Comune nella misura del 50% ciascuno.

## **Capitolo 2 Tenuta a giorno**

### **Tenuta a giorno permanente**

**Art. 73** <sup>1</sup>Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati della misurazione ufficiale, dedotte eventuali indennità federali, cantonali e comunali, sono a carico di chi le ha causate.

<sup>2</sup>Le spese di tenuta a giorno permanente dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, dedotte eventuali indennità federali, sono a carico del Cantone.

<sup>3</sup>Le spese di tenuta a giorno riguardanti i livelli d'informazione «copertura del suolo» e «oggetti singoli» beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.

<sup>4</sup>Le spese di tenuta a giorno riguardanti i livelli d'informazione «nomenclatura» e «suddivisioni amministrative» sono a carico del Comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40%. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.

### **Tenuta a giorno periodica**

**Art. 74** <sup>1</sup>Le spese per la tenuta a giorno periodica dei dati della misurazione ufficiale, dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 3, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.

<sup>2</sup>Le spese per la tenuta a giorno periodica dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.

---

<sup>2</sup> Nota marginale introdotta dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 708.

<sup>3</sup> Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171; precedente modifica: BU 2007, 708.

<sup>4</sup> Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171; precedente modifica: BU 2007, 708.

<sup>3</sup>Le spese per la tenuta a giorno periodica dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.

#### **Nel caso di eventi naturali**

**Art. 75** <sup>1</sup>Le spese di ripristino dei punti fissi planimetrici <sup>3</sup> danneggiati da eventi naturali sono a carico del Comune e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.

<sup>2</sup>Le spese di ripristino dei punti di confine danneggiati da eventi naturali sono a carico dei proprietari e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.

### Capitolo 3

#### **Conservazione e consultazione dei dati della misurazione ufficiale**

##### **Sicurezza dei dati**

**Art. 76** <sup>1</sup>Le spese per la sicurezza dei dati sono a carico del Comune nella misura dell'80% e del Cantone nella misura del 20%.

<sup>2</sup>È applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.

##### **Digitalizzazione provvisoria quale conservazione straordinaria**

**Art. 77** <sup>1</sup>Il Cantone si assume le spese di digitalizzazione provvisoria nella misura del 50% della spesa complessiva.

<sup>2</sup>La spesa residua della digitalizzazione provvisoria, dedotti le indennità cantonali e federali, è a carico del Comune.

##### **Consultazione**

**Art. 78** <sup>1</sup>La spesa per la consultazione dei dati della misurazione ufficiale da parte di terzi presso il geometra revisore al di fuori di un mandato è a carico del Comune.

<sup>2</sup>È applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.

### TITOLO 12

#### **Esecutività delle decisioni riguardanti le spese e rimedi giuridici**

##### **Esecutività delle decisioni riguardanti le spese**

**Art. 79** Le decisioni emanate in virtù degli art. 11, 67, 73, 75 e 88 della presente legge sono parificate alle sentenze esecutive, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 80 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).

##### **Rimedi giuridici**

**Art. 80** <sup>1</sup>Salvo disposizione contraria della presente legge, contro le decisioni del geometra e del servizio di vigilanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>3</sup>Ad entrambi i ricorsi è applicabile la Legge di procedura sulle cause amministrative (LPamm).

### TITOLO 13

#### Misurazioni secondo il diritto previgente

##### **Spese per la manutenzione**

**Art. 81** <sup>1</sup>Le spese per la manutenzione delle componenti e delle basi della misurazione ufficiale allestite secondo il diritto previgente, dedotte le indennità federali e cantonali, sono a carico del Comune.

<sup>2</sup>Le spese di cui al cpv. 1 beneficiano di un sussidio cantonale del 20% del costo complessivo.

##### **Spese per l'archiviazione**

**Art. 82** <sup>1</sup>Le spese per l'archiviazione delle componenti e delle basi della misurazione ufficiale allestite secondo il diritto previgente sono a carico del Comune.

<sup>2</sup>Il regolamento stabilisce le relative norme di applicazione.

## **Assicurazione contro gli incendi e i danni della natura**

**Art. 83** Il Comune assicura contro gli incendi e i danni della natura i documenti della misurazione ufficiale allestiti secondo il diritto previgente.

## **Piano corografico**

**Art. 84** <sup>1</sup>Il servizio di vigilanza è competente per la tenuta a giorno del piano corografico fino a quando non sono disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla sua produzione automatica.

<sup>2</sup>Esso può delegare il compito a terzi.

<sup>3</sup>I costi per la tenuta a giorno e la manutenzione del piano corografico, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.

## **Misurazioni provvisorie e mappe censuarie aggiornate**

### **a) procedura**

**Art. 85** <sup>1</sup>L'approvazione e la messa in vigore delle mappe censuarie aggiornate e delle misurazioni provvisorie rilevate aerofotogrammetricamente sono subordinate alla procedura di deposito pubblico.

<sup>2</sup>Esperita la procedura di deposito pubblico, il Consiglio di Stato approva la misurazione conferendole carattere ufficiale.

<sup>3</sup>Ad approvazione avvenuta, la misurazione servirà di base per le operazioni a registro fondiario provvisorio.

### **b) tenuta a giorno**

**Art. 86** <sup>1</sup>Le misurazioni provvisorie e le mappe censuarie aggiornate sono tenute a giorno in modo continuo. A tale scopo esse vengono affidate, dopo l'approvazione cantonale, al geometra del rispettivo circondario di tenuta a giorno.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato emana il regolamento disciplinante le operazioni di aggiornamento.

### **c) spese di esecuzione**

**Art. 87** <sup>1</sup>Le spese di esecuzione del primo rilevamento sono a carico del Comune nella misura del 70% e del Cantone nella misura del 30%.

<sup>2</sup>Le spese di esecuzione della compilazione dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.

### **d) spese di tenuta a giorno**

**Art. 88** <sup>1</sup>Le spese di tenuta a giorno permanente, dedotti eventuali sussidi cantonali e comunali sono a carico di chi le ha causate.

<sup>2</sup>Le spese di tenuta a giorno permanente riguardanti le mutazioni di edificio e coltura beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.

<sup>3</sup>Le spese di mutazione dei confini territoriali sono a carico del Comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40%. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.

## **TAG periodica dei registri fiscali**

**Art. 89** Le spese per la tenuta a giorno periodica dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.

## **Spese per la manutenzione**

**Art. 90** Le spese per la manutenzione delle componenti e delle basi della misurazione provvisoria sono a carico del Comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 20%.

## **Consultazione e diffusione**

**Art. 91** Per la consultazione e la diffusione degli estratti della misurazione provvisoria sono applicabili per analogia gli articoli del Titolo 9 e l'art. 78 della presente legge.

## TITOLO 14

### **Disposizioni transitorie e abrogative**

#### **Disposizioni transitorie**

**Art. 92** Per lavori di misurazione in corso prima dell'entrata in vigore della presente Legge rimangono applicabili le disposizioni della Legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933.

#### **Abrogazione**

**Art. 93** Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- la Legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933;
- gli articoli 1, 2, 3 e 6 del Decreto legislativo concernente l'esecuzione della misurazione ufficiale del Cantone Ticino, secondo il nuovo ordinamento federale (MU 93) e lo stanziamento di un credito di fr. 1'000'000.-- per la realizzazione di una prima tappa di lavori del 27 giugno 1995;
- il Decreto legislativo concernente l'approvazione delle mappe provvisorie rilevate aerofotogrammetricamente del 27 febbraio 1950;
- il Decreto legislativo concernente il sussidiamento di spese d'aggiornamento delle mappe censuarie di alcuni Comuni del 12 settembre 1978.

#### **Entrata in vigore**

**Art. 94** La presente legge, unitamente all'allegato, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>5</sup>

---

Pubblicata nel BU **2006**, 1.

---

<sup>5</sup> Entrata in vigore: 10 gennaio 2006 - BU 2006, 13.